



DETERMINAZIONE N. **1334** del **28 GIU. 2016** Atti n. 29669/P all. FF/GDB/mb

MANTENIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME) DEL COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – FISIOTERAPISTA – CAT. D – CRISTINA MARTORANA.

Il Direttore Generale,

PREMESSO che con nota 9.5.2016 la dipendente Cristina MARTORANA – con qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario – Fisioterapista - cat. D – ha chiesto il mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale al 75% con tipologia orizzontale su cinque giornate lavorative settimanali con decorrenza dall'1.7.2016 e fino al 30.6.2017;

RILEVATO che in merito alla suddetta istanza il Direttore U.O.C. Organizzazione e Integrazione delle Risorse – SITRA ha espresso il proprio parere favorevole al mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale al 75% con tipologia orizzontale su 5 giornate lavorative settimanali con la precisazione che il profilo orario sarà di norma dalle ore 8,00 alle ore 13,24 con mezz'ora di flessibilità e senza pausa pranzo; la collocazione giornaliera della prestazione lavorativa sarà comunicata dal coordinatore alla dipendente entro il giorno 20 del mese precedente;
l'interessata ha sottoscritto per accettazione le suddette condizioni;

RITENUTO di accogliere la suddetta richiesta;

Con i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DETERMINA

di disporre il mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale al 75% con tipologia orizzontale su cinque giornate lavorative settimanali nei confronti del Collaboratore Professionale Sanitario – Fisioterapista – cat. D – Cristina MARTORANA a far tempo dall'1.7.2016 e fino al 30.6.2017 a' sensi delle vigenti disposizioni normative ed alle seguenti condizioni:

- Orario di lavoro settimanale: pari a 27 ore, da articolarsi su 5 giorni lavorativi settimanali con di norma il seguente profilo orario:
entrata ore 8,00 – uscita ore 13,24 con mezz'ora di flessibilità e senza pausa pranzo.
La collocazione giornaliera della prestazione lavorativa sarà comunicata dal coordinatore entro il g giorno 20 del mese precedente.
Non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario se non nei limiti previsti dall'art. 35 del c.c.n.l. integrativo 20.9.2001;
- Ferie: pari a quelle dei lavoratori a tempo pieno (art. 35, comma 11, C.C.N.L. integrativo 20.9.2001-comparto sanità);



fu



DETERMINAZIONE N. 1334 del 28 GIU. 2016 Atti n. 29669/P all. FF/GDB/mb

- Trattamento economico (anche accessorio): pari al 75% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con orario pieno, come stabilito dall'art. 35 del C.C.N.L. integrativo 20.9.2001;
- Trattenute previdenziali ed assistenziali: proporzionali al trattamento economico in godimento secondo le disposizioni dettate dalla Legge 29.12.1988 n. 554, art. 8;
- Per quanto non disciplinato dai C.C.N.L. 7.4.1999 e 20.9.2001 si applicano le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al D.lgs N. 81/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Laura CHIAPPA)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Simona GIROLDI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Francesca FANCELLI)

Procedimento presso l'UOC Risorse Umane
Responsabile del procedimento: Dott. Giuseppe Di Bartolo 63
Pratica trattata da: Marzia Bellesia

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 28 GIU. 2016 AL N. 1334

